SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 febbraio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CONSIGLIO DI STATO

DECRETO 22 febbraio 2012.

Indizione dell'elezione suppletiva di un componente effettivo del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa. (Decreto n. 10).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205, recante disposizioni in materia di giustizia amministrativa;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 recante modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 maggio 2009 con il quale è stato costituito il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa;

Considerato che il Consigliere di Stato Sergio Siracusa, componente effettivo del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, sarà collocato a riposo a decorrere dal 2 aprile 2012;

Ritenuto pertanto che occorre indire elezione suppletiva per coprire il suddetto posto, per il restante periodo, tra i magistrati appartenenti al gruppo elettorale del Consiglio di Stato;

Decreta:

Le operazioni per l'elezione suppletiva di un componente effettivo del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa per il gruppo elettorale dei magistrati del Consiglio di Stato avranno luogo in Roma presso la sede del Consiglio di Stato – Piazza Capo di Ferro n. 13 – il giorno 22 aprile 2012, con inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 21,00.

Il termine entro il quale i magistrati che ne abbiano interesse possono comunicare la propria candidatura all'Ufficio Elettorale – Consiglio di Stato, Piazza Capo di Ferro n. 13 – è fissato al 21 marzo 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2012

Il presidente: CORAGGIO

12A02149

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2012.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e difesa dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE, già patrocinata dalla stessa Avvocatura;

Acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2012

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'economia
e delle finanze
MONTI

Il Ministro della giustizia
SEVERINO

12A01971

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2012.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Condofuri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data in data 12 ottobre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 14 ottobre 220, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Condofuri (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2012;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Condofuri (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2012
Registro n. 1, Interno, foglio n. 217

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Condofuri (Reggio Calabria) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 ottobre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 14 ottobre 2010, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità, pur in presenza di un ambiente ancora contraddistinto da una manifesta disaffezione verso la vita democratica e le istituzioni.

Come rilevato dal Prefetto di Reggio Calabria con relazione del 12 gennaio 2011, la commissione straordinaria ha richiesto la proroga della gestione commissariale per ulteriori sei mesi, necessaria per la risoluzione di alcune problematiche peculiari che non possono ritenersi risolte. Tale richiesta è stata oggetto di approfondimenti nel corso della riunione tecnica di coordinamento delle Forze di polizia ed in quella sede, anche per quanto attiene l'aspetto del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, è stato espresso un parere favorevole al proseguo della gestione commissariale.

La relazione dell'organo di gestione straordinaria ha messo in evidenza alcuni significativi episodi che testimoniano in modo inconfutabile la vitalità, in quel contesto locale, della criminalità organizzata.

Viene segnalato un atto intimidatorio, avvenuto nel mese di luglio, consistente nell'aver fatto rinvenire, presso il portone della delegazione municipale, un sacchetto di cellophane contenente due cartucce di fucile.

Un altro ulteriore episodio si è verificato al termine di un incontro con la cittadinanza in occasione del quale, tra l'altro, era stato annunciato il recupero di un area su cui insiste una scuola media ed il restauro della stessa. Al termine dell'incontro è divampato, all'interno della suddetta area, un incendio di natura verosimilmente dolosa.

Per quanto attiene l'attività di riorganizzazione dell'ente, la relazione prefettizia rivela che l'opera svolta dalla commissione straordinaria che ha interessato i diversi settori dell'amministrazione, sebbene ampiamente in corso, non può ritenersi ancora conclusa.

Più in particolare viene evidenziato che sono state avviate le procedure di assunzione, tramite concorso pubblico, per la copertura di posti presso alcuni settori vitali dell'ente, al fine di realizzare una solida struttura burocratico amministrativa, ad oggi inesistente, che consentirà di assicurare l'effettiva applicazione del principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico e l'attività di gestione. I relativi procedimenti di assunzione tuttavia non potranno concludersi prima del prossimo mese di luglio.

Particolarmente significativi risultano gli interventi disposti nel settore economico - finanziario. Sono in corso di perfezionamento, oltre a quelli già adottati, alcuni regolamenti necessari per assicurare una gestione dei tributi trasparente e funzionale ai fabbisogni finanziari dell'ente.

Inoltre, per quanto attiene le diverse entrate concernenti imposte e tributi comunali, è indispensabile, al fine di evitare possibili prescrizioni, che la programmata attività di accertamento, emissione dei ruoli ordinari e recupero coattivo non subisca rallentamenti che potrebbero vanificare gli sforzi profusi dall'organo di gestione straordinaria.

Una particolare attenzione è stata rivolta anche al settore urbanistico, allo scopo di rimuovere la serie di irregolarità e omissioni riscontrate.

Tali considerazioni riguardano principalmente il contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio, ove, a seguito del rigetto di alcuni ricorsi proposti avverso i provvedimenti di demolizione, emessi anche a carico di soggetti legati alla criminalità organizzata, dovranno essere avviate le relative procedure di sgombero.

In tale ambito, un importante segnale di riaffermazione della presenza dello Stato sul territorio e di ripristino della legalità assume l'emissione di un'ordinanza di sgombero di una vasta area demaniale marittima utilizzata *sine titulo* da alcuni decenni, per la cui occupazione sono state ora emesse richieste di pagamento per nn rilevante importo economico.

Per quanto concerne le procedure di condono edilizio, un ulteriore proposito dell'organo di gestione straordinaria è rappresentato dalla definizione delle pratiche di condono relative agli anni progressi. Tale obiettivo, che tuttavia potrà essere raggiunto solo nel corso del 2012, oltre a consentire la definizione delle procedure amministrative attualmente sospese, comprese quelle di demolizione, costituirebbe anche un importante introito economico per l'ente.

La commissione straordinaria, relativamente al settore delle opere pubbliche, ha posto in rilievo l'opportunità che le procedure necessarie per la realizzazione dei lavori previsti nel piano di priorità approvato in sede di conferenza provinciale, attesi i rilevanti importi economici stanziati per la loro realizzazione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e legalità, tenuto anche conto dell'interesse che le stesse suscitano negli ambienti criminali, la cui influenza sul territorio continua ad essere elevata.

Nella relazione predisposta dall'organo di gestione straordinaria viene inoltre segnalata la necessità di concludere gli interventi posti in essere al fine di ottimizzare la gestione dei beni confiscati alla criminali-

tà organizzata. Più in particolare, dopo l'avvenuta adozione del relativo regolamento d'uso, dovrà ora essere indetto un bando finalizzato all'assegnazione di tali beni per scopi sociali.

Tenuto conto dell'esigenza di continuare nell'opera di riqualificazione dell'azione amministrativa del comune di Condofuri, al fine di poter concretizzare tutti gli interventi strutturali intrapresi nel campo della riqualificazione del territorio, delle opere pubbliche e dei servizi, si rende necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Condofuri (Reggio Calabria), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 2 febbraio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A01979

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2012.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011. (Ordinanza n. 4002).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2011, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle provincie di La Spezia e Massa Carrara e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3974 del 5 novembre 2011 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio della provincia di Massa Carrara»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2011, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici sopra citati hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone colpite;

Considerato, inoltre, che i fenomeni alluvionali in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Ritenuto, quindi, necessario e urgente disporre l'attuazione degli interventi di carattere straordinario e urgente finalizzati al rapido ritorno alle normali condizioni di vita;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di attuare le iniziative necessarie volte a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011, il Commissario delegato – Presidente della regione Toscana, nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, provvede con i poteri, le deroghe, nonché le risorse umane ivi previste.

2. Il Commissario delegato procede, con ogni consentita urgenza, all'individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1.

3. Il Commissario delegato predispone, sulla base delle risorse di cui all'art. 3, un Piano degli interventi secondo i criteri e le modalità individuate dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011.

Art. 2.

1. In ragione del grave disagio socio-economico subito dai soggetti residenti nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici hanno diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per otto mesi delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, gli istituti di credito e bancari informano i soggetti di cui al presente comma della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. In mancanza della comunicazione da parte degli istituti di credito e bancari nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 30 agosto 2012, e senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data. È, comunque, fatta salva la facoltà dei clienti di rinunciare alla sospensione.

Art. 3.

1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza è stanziata la somma di 5 milioni di euro a carico del bilancio della regione Toscana.

2. Con apposita previsione in ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della legge 24 febbraio 1992 n, 225, il Commis-

sario delegato può utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie rese disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali nonché economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile ed ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalità di cui alla presente ordinanza.

3. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2012

Il Presidente: MONTI

12A01995

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2012.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 4003).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al naufragio della nave da crociera Costa - Concordia, nel territorio del comune dell'Isola del Giglio (Grosseto), la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012 e la nota dell'Agenzia delle Dogane del 27 gennaio 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 2012, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in relazione ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3750 del 30 marzo 2009 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la nota della regione Puglia del 6 febbraio 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Atrani e Scala in provincia di Salerno, relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il 9 settembre 2010, da ultimo prorogato fino al 30 settembre 2012, la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3914 del 22 dicembre 2010 e la nota del Capo di gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 gennaio 2012;

Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine dell'eventuale destinazione al consumo dei materiali recuperati dalla nave Costa Concordia, la dichiarazione di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 viene presentata, in deroga alla normativa vigente, al momento della classificazione degli stessi presso il sito di deposito temporaneo.

Art. 2.

1. Dall'entrata in vigore della presente ordinanza, l'Avv. Fabiano Amati, Assessore alle opere pubbliche e protezione civile della regione Puglia subentra al Prefetto di Foggia nelle funzioni di Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza connessa al dissesto idrogeologico in atto nel territorio del comune di Marina di Lesina di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2012 citato in premessa ed all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3750 del 30 marzo 2009.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Prefetto di Foggia provvede entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza a trasferire al Commissario delegato tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale .

3. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 il Commissario delegato provvede avvalendosi dell'opera di uno o più soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare determinati settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni, degli Uffici tecnici della regione Puglia e dell'Autorità di bacino della Puglia, nonché della collaborazione delle Amministrazioni periferiche dello Stato e degli enti pubblici territoriali e non territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori di cui al comma 3 espletano il proprio incarico a titolo gratuito.

5. Il comma 2 dell'articolo 1 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3750/2009 sono abrogati.

6. All'articolo 1, comma 3, lettera *c)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3750/2009, le parole: «d'intesa con il comune di Lesina» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il comune di Lesina».

7. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 12, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920/2011 è soppresso.

8. Il Commissario delegato provvede a valere sulle residue disponibilità finanziarie presenti sulla conta-

bilità speciale aperta ai sensi dell'articolo 6, comma 3 dell'ordinanza n. 3750/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

1. Il comma 5 dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3914 del 22 dicembre 2010 è sostituito dal seguente: «5. Tenuto conto della grave situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso di cui in premessa, le risorse finanziarie assegnate al comune di Atrani con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 maggio 2005, n. 147, registrato alla Corte dei Conti il 21 giugno 2005, pari ad euro 6.453.720,70, sono trasferite dal predetto Dicastero direttamente sulla contabilità speciale del Commissario delegato che provvede in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 21 novembre 2003 e relativo bando, al protocollo d'intesa e alla convenzione sottoscritti in data 25 novembre 2010 ed approvati con decreto direttoriale 30 novembre 2010, prot. n.13550, registrato alla Corte dei Conti in data 24 dicembre 2010 al reg. n.10 fog. 100 per le opere di urbanizzazione previste nel Piano degli interventi approvato dal Commissario delegato di cui all'articolo 1.».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2012

Il Presidente: MONTI

12A01996

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2012.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 4004).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634 del 21 dicembre 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675 del 28 maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3807 del 15 settembre 2009, n. 3829 del 27 novembre 2009, n. 3841 del 19 gennaio 2010, n. 3886 del 9 luglio 2010, n. 3916 del 30 dicembre 2010, n. 3932 del 7 aprile 2011 e n. 3967 del l'ottobre 2011, nonché le note del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 agosto 2011, della regione Campania del 4 novembre 2011 e del Commissario delegato per l'emergenza brucellosi negli allevamenti bufalini in provincia di Caserta e zone limitrofe dell'8 novembre 2011;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della «Louìs Vuitton World Series» nell'arcipelago dell'isola de «La Maddalena», l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e successive modificazioni e la nota del 27 dicembre 2011 del Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione» e le note del Prefetto di Messina del 3 novembre 2011 e del 18 ottobre 2011 del comune di Montagnareale (Messina);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009 ed il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011 con il quale il predetto stato di emergenza, limitatamente alle province di Treviso e Vicenza, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3847 del 5 febbraio 2010, nonché la nota del Presidente della regione Veneto del 16 dicembre 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in ordine agli eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3850 del 19 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'I 1 gennaio 2011, con il quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2011, con riferimento alla regione Toscana lo stato di emergenza in argomento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3952 del 18 luglio 2011, con la quale il Commissario delegato -Presidente della regione Toscana è stato autorizzato, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, a proseguire fino al 31 dicembre 2011 nelle attività già intraprese per il definitivo superamento della situazione di pericolo in argomento;

Vista la nota del Presidente della regione Toscana del 5 dicembre 2011, con la quale si chiede una proroga di nove mesi del termine del 31 dicembre 2011 onde permettere, allo stesso, la conclusione degli interventi già posti in essere;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009 recante: "Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008s'e le note del 2 dicembre 2011 e del 27 gennaio 2012 del presidente della regione Emilia-Romagna;

Viste le note n. 397 e n. 734 del 6 dicembre 2011 con cui il Direttore regionale della protezione civile della regione Lazio chiede la proroga del termine previsto dall'articolo 12, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 concernente l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3550 del 9 novembre 2006 e I' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3708 del 17 ottobre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, l'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, l'articolo 12, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010, nonché la nota del 23 dicembre 2011 del Presidente della regione Lazio;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentìre il completamento delle iniziative ancora necessarie per il superamento della situazione di criticità in atto nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe, in relazione al rischio sanitario connesso all'elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini, la regione Campania è autorizzata al trasferimento della somma di euro 4.173.646,05, assegnata al bilancio della medesima ai sensi dell'articolo 66, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,e della legge 24 dicembre 2003, n. 350, direttamente sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3886 del 9 luglio 2010.

Art. 2.

1. Le attività della Cabina di regia Stato-Regioni, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della protezione civile ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2007, concernente la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2012.

2. Ai componenti della Cabina di regia di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione e alle funzioni di segreteria provvede il Servizio salvaguardia beni culturali del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

1. Il termine del 31 dicembre 2011, previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3953 del 20 luglio 2011 per il completamento delle attività programmate inerenti allo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena, è prorogato al 31 marzo 2012.

2. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1 il Commissario delegato, che svolge la sua attività a titolo gratuito, si avvale della collaborazione delle Amministrazioni periferiche dello Stato e degli enti pubblici territoriali e non territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

1. II Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio deí ministri è autorizzato a rimborsare al comune di Montagnareale, in provincia di Messina, la somma di euro 25.597,26, per le spese sostenute per il superamento dello stato d'emergenza di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

1. Per consentire il completamento di tutte le iniziative in corso di realizzazione per il definitivo superamento della situazione di criticità inerente agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009, il Segretario regionale della regione Veneto, Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3847 del 5 febbraio 2010, vi provvede, in regime ordinario, fino al 30 giugno 2012.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, il Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare, fino al 30 giugno 2012, la contabilità speciale n. 5408 istituita presso la Banca d'Italia — Sezione provinciale di Venezia.

Art. 6.

1. Per consentire al Commissario delegato-Presidente della regione Toscana di completare le iniziative già avviate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 dell'ordinanza dei Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3952 del 18 luglio 2011 è prorogato al 1° ottobre 2012.

2. il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna, continuando altresì ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010.

Art. 7.

1. Con riferimento agli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio-Emilia e Modena il 23 dicembre 2008, il Presidente della Regione Emilia-Romagna è confermato Commissario delegato e provve-

de, in regime ordinario, alla prosecuzione, fino al 31 dicembre 2012, delle procedure amministrativo-contabili ed autorizzative relative agli interventi pubblici e privati già programmati per il superamento della situazione di emergenza di cui alla citata ordinanza in premessa.

2. Il Commissario delegato provvede alle attività di cui al comma 1 utilizzando le risorse già destinate al superamento dell'emergenza di cui trattasi e continuando ad utilizzare la contabilità speciale n. 5266, aperta ai sensi della citata ordinanza in premessa.

3. Il Commissario delegato è autorizzato a disporre il rinnovo,fino al termine indicato dal comma 1, dei due incarichi, di cui all'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009, finalizzati ad assicurare il necessario supporto tecnico-specialistico alle strutture regionali periferiche competenti già conferiti nel rispetto delle procedure vigenti in materia, all'uopo utilizzando le risorse disponibili entro il limite complessivo di euro 70.000,00 derivanti da economie di spesa maturate nel processo di attuazione degli interventi già programmati.

Art. 8.

1. Il termine del 31 dicembre 2011 previsto dall'articolo 12, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 è prorogato fino al 30 giugno 2012. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, ivi inclusi i costi relativi alla proroga delle strutture commissariali, pari ad euro 71.116,80, si fa fronte a carico delle risorse già destinate al superamento dei contesti di criticità di cui al predetto articolo 12, comma 1, nel limite complessivo di 16 milioni di euro.

Art. 9.

1. Il Presidente della regione Lazio-Commissario delegato prosegue, ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione e al completamento, entro il 31 dicembre 2012, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento della situazione di pericolo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine, il Commissario delegato, cui non spetta alcune compenso, si avvale di personale della Regione Lazio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2012

Il Presidente: MONTI

12A01997

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 febbraio 2012.

Modifica del tenore in nicotina e catrame di due marche di sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 concernente l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo 184/2003, che disciplinano, rispettivamente, i metodi di misurazione dei tenori di nicotina, catrame e monossido di carbonio delle sigarette e l'indicazione degli stessi tenori, che deve essere riportata su un lato di ciascun pacchetto di sigarette;

Vista la lettera del 27 gennaio 2012 con la quale la Gutab Trading s.r.l. ha comunicato la variazione del tenore in nicotina e in catrame di alcune marche di sigarette;

Considerato che le analisi eseguite dal laboratorio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato confermano che i tenori in nicotina, catrame e monossido di carbonio dichiarati dalla citata Società sono in linea con le disposizioni comunitarie in materia;

Decreta:

I tenori in nicotina e in catrame delle seguenti marche di sigarette è così modificato:

	Mg/nicotina DA	Mg/Catrame DA	Mg/nicotina A	Mg/Catrame A
BLACK DEVIL SPECIAL FLAVOUR	0,8	10,0	0,5	7,0
BLACK DEVIL FINEST FLAVOUR	0,8	10,0	0,5	7,0

I prodotti già fabbricati alla data di pubblicazione del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2012

Il direttore: RISPOLI

12A01967

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Matteo Corte, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Matteo Corte, nato il 19 aprile 1979 a Milano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07 il riconoscimento del titolo professionale di «Chartered Accountant» scozzese, ai fini dell'accesso alla sez. A dell'albo dei «dottori commercialisti ed esperti contabili» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, relativo alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico quadriennale in «Economia aziendale» nel maggio 2004 presso la Università Commerciale «Luigi Bocconi» di Milano;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«ICAS – The Institute of Chartered Accountants of Scotland» da agosto 2009, a conclusione di un percorso triennale di esami e tirocinio;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 17 novembre 2011;

Considerato il difforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che sussistono delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia - Sezione A dell'albo professionale, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Al sig. Matteo Corte, nato il 19 aprile 1979 a Milano, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Chartered Accountant» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti ed esperti contabili» – sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova scritta e orale, da svolgersi in lingua italiana, volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) Diritto fallimentare, 2) Diritto tributario, 3) diritto commerciale con particolare riferimento al diritto societario contrattuale e degli atti, 4) deontologia e legislazione professionale (solo orale).

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione alla sezione A dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A01316

DECRETO 26 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Mario Barberini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Mario Barberini, nato il 3 aprile 1958 a Rimini, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Barberini è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 24 ottobre 2003 in Italia presso la Università di Urbino;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Rimini;

Considerato che il Ministerio dell'educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona» (Spagna);

Ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza anche alla esperienza professionale in Spagna, in quanto verte su materie di diritto spagnolo, diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa, la cui finalità è, specificamente orientata a verificare che le differenze di preparazione «professionale» dell'«abogado» spagnolo rispetto a quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di «avvocato» in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011;

Decreta:

Al sig. Mario Barberini, nato il 3 aprile 1958 a Rimini, cittadino italiano,è riconosciuto il titolo professionale di «advocat» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A01976

DECRETO 26 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Enrico Toti, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Enrico Toti, nato il 9 maggio 1969 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Toti è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 21 marzo 1997 in Italia presso la Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Lorca» (Spagna);

Ritenuto, altresì, di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati prodotti attestanti ulteriore formazione o esperienza acquisita in Italia, in quanto verte su materie diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostatale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Enrico Toti, nato il 9 maggio 1969 a Roma, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma 26 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A02001

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Elisabetta Marchese, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Elisabetta Marchese, nata il 1° novembre 1982 a Potenza, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Marchese è in possesso del titolo accademico ottenuto nel settembre 2007 in Italia presso la Università degli studi Roma Tre;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Salamanca (Spagna) come non esercente;

Considerato pertanto che la richiedente è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione in Spagna, ai senso dell'art. 13.1 della direttiva 2005/36/CE, come attestato dalla Autorità competente spagnola;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Elisabetta Marchese, nata il 1° novembre 1982 a Potenza, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta:

una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A01973

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Davide Alessandrino, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Davide Alessandrino, nato il 19 maggio 1974 a Como, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Alessandrino è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 26 ottobre 2000 in Italia presso la Università degli studi dell'Insubria;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Como;

Considerato che il Ministerio dell'educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «*unicum*» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Davide Alessandrino, nato il 19 maggio 1974 a Como, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A01974

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Alberto Colombini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Alberto Colombini, nato il 14 luglio 1979 a Abbiategrasso, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Colombini è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 24 giugno 2005 in Italia presso la Università degli studi di Milano;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano;

Considerato che il Ministerio dell'educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «*unicum*» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al

fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Alberto Colombini, nato il 14 luglio 1979 a Abbiategrasso, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A01975

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Daniela Di Porto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Daniela Di Porto, nata il 26 febbraio 1973 a Roma, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Di Porto è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 11 aprile 2003 in Italia presso la Università degli studi di Roma «La Sapienza»;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma;

Considerato che il Ministerio dell'educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Lorca» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presuppo-

sti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «*unicum*» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Daniela Di Porto, nata il 26 febbraio 1973 a Roma, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A01977

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 maggio 2011.

Assegnazione di risorse alla regione Lombardia a norma del decreto 16 maggio 2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il comma 164 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 con cui è stata autorizzata la spesa di 2.000 milioni di euro a titolo di concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 novembre 2005, emanato ai sensi della suddetta normativa, con cui, a valere sulla predetta somma, sono stati riservati, alla copertura dei disavanzi e dei maggiori costi di produzione, degli IRCCS e dei Policlinici universitari, rispettivamente 380 milioni di euro e 170 milioni di euro, per complessivi 550 milioni di euro;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 maggio 2006, emanato ai sensi del sopra citato decreto interministeriale del 16 novembre 2005, con cui, nel disciplinare le modalità di assegnazione e di utilizzo della predetta somma di 550 milioni di euro, sono stati accantonati 80 milioni di euro da assegnare in relazione alla eventuale trasformazione degli IRCCS in Fondazioni, ai sensi del decreto legislativo 288/2003;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale della Lombardia n. 19879 in data 16 dicembre 2004 e n. 2397, 2398 e 2399 tutte in data 27 aprile 2006, nonché i provvedimenti del Ministro della salute assunti in data 29 dicembre 2004 e 28 aprile 2006, con i quali sono stati trasformati in fondazioni gli IRCCS: Policlinico Maggiore di Milano, Istituto Neurologico Besta di Milano, Istituto

Tumori di Milano e Policlinico S. Matteo di Pavia, ai sensi del decreto legislativo 288/2003;

Vista la certificazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 16 novembre 2005, dell'avvenuto trasferimento dei fondi a copertura dell'intero importo corrispondente ai maggiori costi di produzione degli I.R.C.C.S. di diritto pubblico con sede nella Regione Lombardia pervenuta con nota H1.2008.0026226 del 7 luglio 2008.

Vista la richiesta di erogazione della quota spettante a valere sull'importo di 80 milioni di euro di spettanza ' della Regione Lombardia pervenuta con nota H1.2009.0018612 del 20 maggio 2009.

Tenuto conto che non risultano pervenuti analoghi provvedimenti di trasformazione in fondazioni dei rispettivi IRCCS, ai sensi del citato decreto legislativo 288/2003, da parte delle altre regioni ove insistono IRCCS pubblici;

Ritenuto di dover assegnare l'intera somma accantonata alla Regione Lombardia e che detta assegnazione, limitatamente alla quota già assegnata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato DM 16 maggio 2006 pari a 79,910 milioni di euro, determina un'assegnazione complessiva per ripiano dei disavanzi degli IRCCS della regione Lombardia pari a 159,910 milioni di euro, a fronte di disavanzi complessivi pari a 199,775 milioni di euro, come accertati dal tavolo di verifica degli adempimenti:

Vista l'acquisizione dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 28 ottobre 2010 (186/CSR).

Decreta:

Articolo unico

1. La somma di 80 milioni di euro di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 maggio 2006 è assegnata per intero alla Regione Lombardia, a seguito dell'avvenuta trasformazione degli IRCCS di pertinenza della medesima regione in Fondazioni, ai sensi del decreto legislativo 288/2003.

2. Alla erogazione dell'importo si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, successivamente alla reiscrizione in bilancio mediante trasferimento della suddetta somma dal "Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa" al capitolo 7565, denominato "Somma da erogare alle regioni per il ripiano dei disavanzi del servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003", del proprio stato di previsione, per l'anno finanziario 2011"

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 13 maggio 2011

Il Ministro della salute: FAZIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 127

12A01978

DECRETO 18 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato DICOTEX RTU. Agriphar s.a.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004,

n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 24 settembre 2010 presentata dall'impresa «Agriphar S.A.», con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Dicotex RTU» contenente le sostanze attive 2,4-D, Dicamba, MCPA, MCPP-P;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 9 agosto 2002 di inclusione della sostanza attiva 2,4-D, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 settembre 2012 in attuazione della direttiva 2001/103/EC della Commissione del 28 novembre 2001;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva 2,4-D nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Visto il decreto del 5 novembre 2008 di inclusione della sostanza attiva Dicamba, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2018 in attuazione della direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1° luglio 2008;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva MCPA, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 aprile 2016 in attuazione della direttiva 2005/57/EC della Commissione del 21 settembre 2005;

Visto il decreto del 26 novembre 2003 di inclusione della sostanza attiva Mecoprop-P, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 maggio 2014 in attuazione della direttiva 2003/70/EC della Commissione del 17 luglio 2003;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa «Agriphar S.A.» a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 25 agosto 2011, prot. 27835, con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 9 settembre 2011 da cui risulta che l'impresa «Agriphar S.A.» ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Dicotex RTU» fino al 31 dicembre 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Dicamba;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa «Agriphar S.A.», con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DICOTEX RTU con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Dicamba nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml: 500 - 750 - 1000; litri: 2 - 3 - 5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:

«Chimac S.A.», rue de Renory n. 26/2, B - 4102 Ougrée (Belgio);

«Neatcrown Corwen Ltd» Corwen (Regno Unito).

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa:

«REA Industria chimica S.r.l.» s.s. 87 km 20.700 - Marcianise (Caserta);

«Terranalisi» via Nino Bixio n. 6 - Cento (Ferrara).

Il prodotto in questione è confezionato nello stabilimento dell'impresa: «Zapi industrie chimiche S.p.a.» Conselve (Padova).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15057.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

DICOTEX® RTU

ERBICIDA SELETTIVO LIQUIDO (AL) PRONTO ALL'USO CONTRO LE ERBE INFESTANTI A FOGLIA LARGA PRESENTI NEI TAPPETI ERBOSI DEI GIARDINI PRIVATI

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:

2,4-D puro	g 0,07 (0.7 g/l)
Dicamba	g 0,02 (0,2 g/l)
MCPA	g 0,07 (0.7 g/l)
MCPP-P	g 0,04 (0,42 g/l)
Coformulanti, q.b. a	g 100

ATTENZIONE. MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti, mangimi o da bevande – Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Prescrizioni supplementari
Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti più dell'80% di sabbia, e comunque nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art. 93 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.15.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Titolare dell'autorizzazione
AGRIPHAR S.A. – RUE DE RENORY, 26/1 – B- 4102 OUGREE (BELGIO) TEL.: +32 4 385 97 11
Officine di produzione: CHIMAC S.A., rue de Renory n. 26/2, B-4102 Ougrée (BELGIO), REA Industria Chimica S.r.l. - S.S. 87 Km 20.700 - Marcianise (CE); Neatcrown Corwen Ltd - Corwen (Regno Unito); Terranalisi - Via Nino Bixio, 6 - Cento (Ferrara); ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. - Conselve (PD) (solo confezionamento).
Distributori: Bayer CropScience S.r.l. – Milano (MI), Agriphar Italia S.r.l. – Cento (FE), CIFO S.p.A. – S. Giorgio di Piano (BO), Kollant S.p.A. – Vigonovo (VE), Ital-Agro S.r.l. – Salerano sul Lambro (LO), Zapi S.p.A. – Conselve (PD), Guaber – Casalecchio di Reno (BO).
Registrazione del Ministero della Salute n. ....../PPO del
Contenuto netto: ml 500 – 750 – 1000; L 2 -3 - 5

Lotto n. ....

CARATTERISTICHE: DICOTEX® RTU combatte efficacemente la maggior parte delle erbe infestanti a foglia larga presenti nei prati e nei tappeti erbosi dei giardini privati. La sua efficacia si esplica maggiormente su: Amaranto, Atriplice, Miagro rostellato, Borsa del pastore, Fiordaliso o ciano selvatico, Farinaccio, Vilucchio dei campi, Ruchetta, Canapa selvatica, Galinsoga comune, Camomilla comune; Non ti scordar di me, Papavero, Ravanello selvatico, Ranuncolo dei campi, Rapistro rugoso, Senape selvatica, Grespino, Stregona annuale, Erba storna comune.

EPOCA DI IMPIEGO
DICOTEX® RTU può essere applicato sui prati e tappeti erbosi una volta l'anno durante il periodo vegetativo delle infestanti (da aprile a settembre).

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
DICOTEX® RTU si applica sul tappeto erboso con l'apposito spruzzatore direttamente sulle erbe infestanti alla dose di 50 ml/m² (millilitri per metro quadrato) di superficie sino a che non sono uniformemente inumidite ma evitando lo sgocciolamento. DICOTEX® RTU va applicato non prima che siano trascorsi 5 giorni dopo lo sfalcio. Dopo il trattamento attendere almeno 7 giorni prima di procedere ad un nuovo sfalcio.

AVVERTENZE
Non trattare i prati giovani se non prima del completo attecchimento e comunque non prima di 6 mesi dalla semina. L'attività di DICOTEX® RTU è esaltata dalle favorevoli condizioni ambientali (temperatura e luminosità). Evitare i trattamenti durante i periodi siccitosi e quando sono previste piogge nell'arco delle 24 ore dopo il trattamento. Per eliminare infestanti particolarmente difficili trattare con DICOTEX® RTU quando queste sono sufficientemente sviluppate. Non è altresì indicato effettuare trattamenti dopo uno sfalcio particolarmente corto. Evitare che il prodotto venga in contatto con altre piante nelle vicinanze, in quanto verrebbero danneggiate. Mantenersi ad almeno 1 metro di distanza da corpi idrici (fossi, canali) durante l'applicazione. DICOTEX® RTU non deve essere nebulizzato.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare i prati con trifoglio e leguminose in genere in quanto il prodotto le danneggia in modo irreversibile.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Operare in assenza di vento
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con D.D. del 18 OTT. 2011

12A01911

DECRETO 28 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato U 46 GIARDEN.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 28 giugno 2008 presentata dall'impresa «CIFO S.p.a.», con sede legale in San Giorgio al Piano (Bologna), via Oradour n. 6/8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Fenicrit Spray» contenente le sostanze attive penconazolo e mancozeb;

Visti i documenti con i quali l'impresa «CIFO S.p.a.» comunica la sostituzione, in corso di registrazione, delle sostanze attive penconazolo e mancozeb con la sostanza attiva 2,4 D;

Visti i documenti attestanti il subentro dell'impresa «Nufarm Italia S.r.l.», con sede legale in Milano, viale Luigi Majno n. 17/A, all'impresa «CIFO S.p.a.» nella procedura di registrazione relativa al prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e Università degli studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 9 agosto 2001 di inclusione della sostanza attiva 2,4 D nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 settembre 2012 in attuazione della direttiva 2001/103/CE della Commissione del 28 novembre 2001;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva 2,4 D, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa «Nufarm S.a.s.» a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 29 aprile 2011, prot. 13817, con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 25 maggio 2011 da cui risulta che l'impresa «Nufarm Italia S.r.l.» ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «U 46 Giarden»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «U 46 Giarden» fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 2,4 D;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa «Nufarm Italia S.r.l.», con sede legale in Milano, viale Luigi Majno n. 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato U 46 GIARDEN con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva 2,4 D nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml: 50 - 75 - 100 - 150 - 250 - 500 - 750 - 1000.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese:

«I.R.C.A.» Fornovo San Giovanni (Bergamo);

«Torre S.r.l.» Torrenieri (Siena).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti dell'impresa estera: «Nufarm GmbH» Linz Austria.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14363.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

U 46® GIARDEN

Soluzione acquosa

DISERBANTE SPECIFICO PER INFESTANTI DICOTILEDONI PER USO NON PROFESSIONALE

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

2,4D acido puro	**9,7% (=100 g/l)**
(da sale dimetilamminico 9,85%)	
Coformulanti	**q.b. a 100**

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza :

Conservare fuori dalla portata dei bambini;
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

Nufarm Italia Srl- Viale Luigi Majno 17/A Milano
Sede amm.va Via Classicana, 313 – 48124 Ravenna –Telefono 0544 601201

Officine di Produzione e confezionameto:
Nufarm GmbH – Linz Austria; **I.R.C.A** – Fornovo San Giovanni (BG); **Torre Srl** – Torrenieri (SI)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: ml 50 – 75 – 100 – 150 – 250 – 500 – 750 – 1000
Partita n :

Prescrizioni supplementari:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE

U 46 ®GIARDEN è un preparato in grado di disseccare tutte le piante **dicotiledoni (foglie larghe).** Non lascia residui nel terreno, dopo 2-3 settimane è possibile riseminare o mettere a dimora di nuovo altre piante dicotiledoni. Il principio attivo viene assorbito dalle foglie delle dicotiledoni che vengono velocemente devitalizzate. **U 46 ®GIARDEN** è disattivato rapidamente a contatto con il terreno e non causa danni alle colture perenni arbustive ed arboree, **l'unica avvertenza è quella di non bagnare le foglie ed i polloni delle piante che non si vogliono eliminare**. Dopo pochi giorni dal trattamento compaiono i sintomi di ingiallimento e deformazioni delle piante trattate, l'essiccamento completo avviene in un paio di settimane.
E' importante che il trattamento avvenga quando le piante si trovano in buon stato vegetativo e temperature superiori ai 12° C.

®**Marchio registrato Nufarm**

SETTORI DI APPLICAZIONE (aree verdi, giardini domestici)

U 46 ®GIARDEN è particolarmente indicato per i trattamenti localizzati sulle infestanti dicotiledoni (**stoppione, plantago, tarassaco, margherite, romice, villucchio, senape, coda di cavallo, edera, vitalba etc.**), che infestano i prati e tappeti erbosi di graminacee (**loietto, festuca, gramigna, etc**.), muri, pavimentazioni, viali, cortili e terreni destinati alla semina del prato, oppure per bonificare il terreno da infestanti perenni.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto si utilizza in applicazioni localizzate diluito in acqua alla concentrazione del **5% (50 ml in 1 litro),** oppure puro con specifici irroratori. Per trattamenti generalizzati su tutta la superficie, alla dose di **6-8 ml per 10 m^2** (= 6-8 l/ha). E' necessario assicurare una buona bagnatura delle malerbe che si vogliono eliminare. Durante la preparazione e l'applicazione si consiglia l'utilizzo di guanti monouso in PVC o materiali equivalenti. Se irrorato sulle infestanti graminacee non provoca alcun danno, pertanto non prestare attenzione se una parte dell'irrorazione raggiunge queste piante se limitrofe a quelle da eliminare. Su alcune malerbe perenni difficili da devitalizzare, quali il **romice, vilucchio (campanella) etc.**, sono da prevedere più applicazioni per una bonifica completa.
La caratteristica di **U 46 ®GIARDEN** consiste nella perfetta selettività sulle essenze graminacee, proprietà che permette di operare in completa sicurezza fin dalle prime fasi di sviluppo del prato o tappeto erboso. E' buona norma eliminare le infestanti alla loro comparsa e prima che colonizzino ampie aree.

FITOTOSSICITÀ

Tutte le piante dicotiledoni sono sensibili all'azione di **U 46 ®GIARDEN** , pertanto prestare la massima attenzione a non bagnare le foglie ed i polloni delle piante erbacee, arbustive od arboree che si vogliono preservare. Non utilizzare il contenitore vuoto per altri trattamenti con insetticidi o fungicidi, gli eventuali residui rimasti potrebbero arrecare danni alle colture trattate.
Attenzione non trattare prati di dicondra, edera od altre dicotiledoni (foglie larghe).

Attenzione: Da impiegare esclusivamente per eliminare le infestanti indesiderate come descritto nella sezione dosi e modalità di impiego, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

U 46® GIARDEN

Soluzione acquosa
DISERBANTE SPECIFICO PER INFESTANTI DICOTILEDONI
PER USO NON PROFESSIONALE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

2,4D acido puro	**9,7% (=100 g/l)**
(da sale dimetilamminico 9,85%)	
Coformulanti	**q.b. a 100**

IRRITANTE

Frasi di rischio:
Irritante per gli occhi. Tossico per gli organismi acquatici, può. Provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

Nufarm Italia Srl- Viale Luigi Majno 17/A Milano
Sede amm.va Via Classicana, 313 – 48124 Ravenna –
Telefono 0544 601201

Officine di Produzione e confezionameto:
Nufarm GmbH – Linz Austria**;**
I.R.C.A – Fornovo San Giovanni (BG);
Torre Srl – Torrenieri (SI)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: ml 50 – 75 – 100 – 150 – 250 – 500 – 750 – 1000 **Partita n :**

®**Marchio registrato Nufarm**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

12A01910

DECRETO 5 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato PANTANI.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 13 luglio 2011 dall'impresa «Rotam Agrochemical Europe Limited», con sede legale in Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6QR - United Kihgdom, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Pantani» contenente la sostanza attiva nicosulfuron, uguale al prodotto di riferimento denominato «Gondar» registrato al n. 12803 con D.D. in data 9 settembre 2008 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 15 dicembre 2010, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Gondar»;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron nell'allegato i del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2009 di recepimento della direttiva 2009/51/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva nicosulfuron;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) nn. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 dicembre 2018, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 29 aprile 2008, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, l'impresa «Rotam Agrochemical Europe Limited», con sede legale in Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6QR - United Kihgdom, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PANTANI con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 500; litri: 1 - 5 - 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: «Jiangsu Rotam Chemistry Co. Ltd» - n. 88 Rotam Rd ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province 215301 China.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15223.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PANTANI

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Nicosulfuron puro 4,18 (40 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Rotam Agrochemical Europe Limited
Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood
Peterborough, Cambridgeshire PE2 6QR – England
Tel. +33 427027333

Officina di Produzione: Rotam Agrochemical Europe Limited – Kunshan, Jiangsu (China)
Distribuito da:
Autorizzazione del Ministero della Salute n. ... del...
Contenuto netto: ml 500 – Litri 1, 5, 10 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusi. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: in caso di intossicazione ricorrere al medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
PANTANI è un erbicida di post-emergenza selettivo per il controllo delle principali infestanti graminacee e a foglia larga del mais. Viene rapidamente assorbito dalle foglie e, limitatamente, dalle radici delle piante trattate, è traslocato, mediante i flussi linfatici, agli apici vegetativi. Il prodotto blocca la crescita delle malerbe subito dopo la penetrazione all'interno degli organi vegetali, riducendo così la competizione con la coltura; successivamente si evidenziano i sintomi visibili, quali ingiallimenti e necrosi dei tessuti, cui si accompagna la morte delle infestanti.
PANTANI è particolarmente efficace nei confronti di graminacee quali Avena *(Avena* spp.*)*, Agropiro *(Agropyron repens)*, Coda di volpe *(Alopecurus myosuroides)*, Giavone comune*(Echinochloa crus-gallis)*, Loglio *(Lolium* spp.*)*, Setaria o Panicastrella *(Setaria* spp.*)* Sorghetta da seme e da rizoma *(Sorghum halepense)* e di numerose malerbe a foglia larga quali Amaranto *(Amaranthus* spp.*)*, Ambrosia *(Ambrosia artemisifolia)*, Carota selvatica o Rindimolo *(Ammi majus)*, Forbicina comune *(Bidens tripartita)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)*, Rucola selvatica *(Diplotaxis* erucoides*)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Camomilla *(Matricaria camomilla)*, Galinsoga *(Galinsoga parviflora)*, Erba Mercurella *(Mercurialis annua)*, Soffione minore o Lattaiola *(Picris echioides)*, Persicaria *(Polygonum persicaria)*, Persicaria maggiore *(Polygonum lapathifolium)*, Erba porcellana *(Portulaca oleracea)*, Rafano o Ramolaccio selvatico *(Raphanus raphanistrum)*, Rapistro *(Rapistrum rugosum)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Grespino *(Sonchus oleraceus)*, Centocchio *(Stellaria media)*. Meno sensibili all'azione del diserbante risultano alcune graminacee quali Panico *(Panicum* spp.*)*, Sanguinella *(Digitaria sanguinalis)* e Dicotiledoni quali Stramonio *(Datura stramonium)*, Topinambur *(Helianthus tuberosus)*, Fitolacca *(Phitolacca americana)*, Convolvolo nero o Poligono convolvolo *(Fallopia convolvolus)*, Erba morella *(Solanum nigrum)*, Nappola o Spino d'asino *(Xanthium* spp.*)*.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
PANTANI si impiega da quando la coltura ha raggiunto la stadio delle 2-3 foglie fino alle 5-6 foglie. I risultati migliori si ottengono quando le infestanti dicotiledoni hanno 2-4 foglie e le graminacee hanno uno sviluppo compreso fra le 2 foglie e l'inizio dell'accestimento. La Sorghetta da rizoma risulta particolarmente sensibile al diserbante fra i 10 e 20 cm di altezza.
In caso di infestanti sensibili, PANTANI va applicato alla dose di 1 L/ha. Nel caso di infestazioni comprendenti malerbe mediamente o scarsamente sensibili è consigliabile utilizzare PANTANI in miscela con formulati a base di Dicamba, Fluroxipir, Sulcotrione, Mesotrione, ecc.
PANTANI va applicato su colture di mais in buono stato vegetativo e su infestanti in fase di attiva crescita. Evitare di trattare con temperature inferiori ai 10°C e superiori ai 25°C od in presenza di stress idrici. Utilizzare volumi di acqua compresi fra 200 e 400 l/ha, impiegando pompe a media o bassa pressione e ugelli a ventaglio. L'aggiunta di un bagnante adesivo non ionico o di olio (minerale o vegetale) aumenta l'efficacia del trattamento erbicida.
L'assorbimento del diserbante da parte delle infestanti è da ritenersi ottimale quando siano trascorse almeno 4 ore fra il trattamento ed eventuali piogge
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
PANTANI, dopo essere stato dosato, deve essere versato direttamente nella botte riempita per circa un quarto o nel serbatoio di pre-miscelazione dell'irroratore. Mantenendo l'agitatore in funzione, portare a volume il serbatoio; effettuare quindi il trattamento mantenendo costantemente la poltiglia in agitazione, anche durante eventuali soste con irroratore chiuso.

AVVERTENZE
- Non impiegare PANTANI su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride.
- I geoinsetticidi a base di Teflutrin, Benfuracarb, Carbosulfan, Carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specie nel trattamento unico che potrebbero dare origine a fenomeni di fitotossicità.
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:

a) Svuotato il serbatoio, risciacquarlo accuratamente con acqua pulita unitamente alla pompa e alla barra di distribuzione; svuotare quindi nuovamente l'impianto di distribuzione.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione al 5% di ipoclorito di sodio nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barra di distribuzione mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto precedentemente.
d) Eliminare accuratamente le tracce di ipoclorito di sodio risciacquando completamente serbatoio, pompa e barra con acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di ipoclorito di sodio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003).
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

12A01912

DECRETO 29 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ALFIL DUPLO.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 1° ottobre 2010 presentata dall'impresa «Probelte S.A.», con sede legale in Ctra de Madrid km 384,60 p.i. El tiro 30100 espinardo (murcia) - Spagna, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Fos Man 4» contenente le sostanze attiva fosetil e mancozeb;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva fosetil, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 aprile 2017 in attuazione della direttiva 2006/64/EC della Commissione del 18 luglio 2006;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva mancozeb, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 giugno 2016 in attuazione della direttiva 2005/72/EC della Commissione del 21 ottobre 2005;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa «Probelte S.A.» a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'ufficio in data 3 ottobre 2011, prot. 31282, con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra indicata data;

Vista la nota pervenuta in data 21 ottobre 2011 da cui risulta che l'impresa «Industrias Afrasa S.A.», con sede legale in C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988, Paterna, Valencia - Spagna, è subentrata nella procedura di registrazione del prodotto in questione all'impresa «Probelte S.A.» ed ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio comunicando di voler variare la denominazione del prodotto in «Alfil Duplo»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Alfil Duplo» fino al 30 aprile 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fosetil, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa «Industrias Afrasa S.A.», con sede legale in C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988, Paterna, Valencia - Spagna, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ALFIL DUPLO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 aprile 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fosetil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg: 0,1 - 0,2 - 0,25 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: «Industrias Afrasa S.A.», C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988, Paterna, Valencia - Spagna.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15080.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ALFIL DUPLO

(Polvere bagnabile)

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro la Peronospora della vite e della patata

ALFIL DUPLO Registrazione del Ministero della Salute N. del

Composizione:
Fosetil Alluminio puro g. 35
Mancozeb puro g. 35
Coformulanti q.b.a g.100

Contenuto:
Kg 0,1-0,2-0,25-0,3-0,5
1-2-3-5-10

Partita n.

INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53
Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

Stabilimento di produzione:
INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

DISTRIBUITO DA: **AGRIMIX Srl -** Via Campobello 1 - 00040 Pomezia (Roma) - Tel. 06 5296221

FRASI di RISCHIO: Irritante per gli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 20 metri nel caso della vite e di 5 metri nel caso della patata. Per proteggere gli artropodi utili rispettare una fascia di sicurezza non trattata da terreni non soggetti a coltivazione di 5 metri nel caso della vite e di 1 metro nel caso della patata. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Durante le fasi di miscelazione e carico usare guanti ed un apparecchio respiratorio adatto (FFP2). Durante le fasi di applicazione usare guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO 35% e MANCOZEB 35% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FOSETIL ALLUMINIO – Sintomi: sedazione, dispnea, depressione.
MANCOZEB - Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B. - Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche

ALFIL DUPLO è un fungicida sistemico e di contatto per il controllo della Peronospora, dotato di elevata attività protettiva. Possiede anche attività curativa nel caso i trattamenti vengano effettuati al primo apparire della malattia.
Il prodotto viene assorbito attraverso le foglie e le radici e la sistemicità si manifesta soprattutto in modo ascendente; ciò consente di ottenere un'elevata protezione delle foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
ALFIL DUPLO è una miscela di due sostanze attive (Fosetil Alluminio + Mancozeb) che presentano meccanismi d'azione complementari, ciò consente un migliore controllo della malattia e di prevenire il rischio di insorgenza di resistenza.

Dosi e modalità d'impiego

Vite: contro Peronospora (*Plasmopara viticola*) effettuare massimo 3 trattamenti/anno alla dose 300-500 g/hL, distanziati di 10-14 giorni, utilizzando volumi d'acqua di 300-700 litri/ha.
Eseguire il primo trattamento al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o quando si osservano i primi sintomi.
Generalmente su vite il primo trattamento dovrebbe essere effettuato quando i germogli hanno una lunghezza di circa 10 cm.
Trattare fino alla fase di allegagione compresa; dalla fase di allegagione alla raccolta intervenire con un prodotto di contatto.
Patata: contro Peronospora (*Phytophthora infestans*) effettuare massimo 3 trattamenti/anno alla dose 300-500 g/hL, distanziati di 15 giorni, utilizzando volumi d'acqua di 300-800 litri/ha.
Eseguire il primo trattamento al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o quando si osservano i primi sintomi.
Far trascorrere almeno 30 giorni dall'ultimo trattamento prima del trapianto di nuove colture in rotazione alla patata.

Compatibilità

ALFIL DUPLO non è compatibile con fertilizzanti fogliari, con sostanze e preparati acidi e ossidanti.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU VITE E 21 GIORNI SU PATATA

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 29 DIC. 2011

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

ALFIL DUPLO

(Polvere bagnabile)

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro la Peronospora della vite e della patata

ALFIL DUPLO Registrazione del Ministero della Salute N. del

Composizione:

Fosetil Alluminio puro	**g. 35**	
Mancozeb puro	**g. 35**	
Coformulanti q.b.a	**g.100**	

Contenuto: **g 100**

Partita n.

NOCIVO

INDUSTRIAS AFRASA S.A.

C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

Stabilimento di produzione:
INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

DISTRIBUITO DA:
AGRIMIX Srl
Via Campobello 1 - 00040 Pomezia (Roma) - Tel. 06 5296221

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI di RISCHIO: Irritante per gli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL …….. 29 DIC. 2011

12A01913

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Bulhac Roxana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bulhac Roxana, nata a Iasi (Romania) il giorno 21 novembre 1987, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica Green di Iasi nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica «Green» di Iasi nell'anno 2009 dalla sig.ra Bulhac Roxana, nata a Iasi (Romania) il 21 novembre 1987, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Bulhac Roxana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A01730

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Carleciuc Ionela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Carleciuc Ionela nata a Suceava (Romania) il giorno 4 marzo 1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 03/08/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2010, dalla signora Carleciuc Ionela, nata a Suceava (Romania) il 4 marzo 1988 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Carleciuc Ionela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A01731

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Rosca Alexandru Florin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il sig. Rosca Alexandru Florin nato a Petrosani (Romania) il giorno 11 ottobre 1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist Nivel 3 Avansat, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Sanitaria Postliceale «Carol Davila» di Petrosani nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 28/10/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist nivel 3 avansat, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Sanitaria Postliceale «Carol Davila» di Petrosani nell'anno 2010, dal sig. Rosca Alexandru Florin, nato a Petrosani (Romania) il 11 ottobre 1988 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Rosca Alexandru Florin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A01732

DECRETO 7 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Irizoiu Margareta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Irizoiu Margareta, nata a Hunedoara (Romania) il 12 ottobre 1969, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale «Iancu de Hunedoara» di Hunedoara nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 28 ottobre 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale «Iancu de Hunedoara» di Hunedoara nell'anno 2011 dalla signora Irizoiu Margareta, nata a Hunedoara (Romania) il 12 ottobre 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Irizoiu Margareta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A01820

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Opus Laboris - Società cooperativa sociale», in Minervino Murge e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 luglio 2011 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto che in data 21 novembre 2011 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il tempo per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano mai pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. «Opus Laboris - Società cooperativa sociale», con sede in Minervino Murge (Bari) (codice fiscale 05786340728) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e la dott.ssa Simona Cuomo nata a Bari il 24 gennaio 1976, ivi domiciliata in Via Argiro, n. 25, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01866

DECRETO 16 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Borgo Visconteo società cooperativa edilizia - in liquidazione», in Rho e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 01/07/2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto che in data 17/11/2011 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il tempo per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano mai pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa Borgo Visconteo società cooperativa edilizia - in liquidazione, con sede in Rho (MI) (codice fiscale 12788290158) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e il Dr. Marco Baccani, nato a Casale Monferrato (AL) il 24/02/1945, residente in Milano, Piazza Cavour, n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01867

DECRETO 16 gennaio 2012.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Unica», in Guidonia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Preso atto che la società cooperativa «Unica» costituita in data 28 marzo 2007, codice fiscale n. 09458981009, con sede in Guidonia Montecelio (Roma) si è sciolta e posta in liquidazione il 26 maggio 2010;

Viste le risultanze del verbale di revisione effettuata dal revisore del MISE in data 30 novembre 2010 nei confronti della citata cooperativa, dalle quali emerge la proposta di sostituzione del liquidatore per le irregolarità nello stesso verbale evidenziate, che qui si intendono richiamate;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Antonino Romeo, nato a Reggio Calabria il 25 ottobre 1971, con studio in Roma, viale Delle Milizie n. 9, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Unica», con sede in Guidonia di Montecelio (Roma), codice fiscale n. 09458981009, in sostituzione del sig. Claudio Bartolucci revocato.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del 4 settembre 2007 del Ministero dello sviluppo economico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008 concernente l'annullamento del decreto 20 giugno 2005 e la rideterminazione del compenso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01914

DECRETO 16 gennaio 2012.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Il Fiore», in Cernusco sul Naviglio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Preso atto che la società cooperativa «Il fiore» costituita in data 21 ottobre 1981, codice fiscale n. 05002970159, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) si è sciolta e posta in liquidazione l'11 settembre 2009;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione effettuata dal revisore di Confcooperative in data 25 gennaio 2010 nei confronti della citata cooperativa, dalle quali emerge la proposta di sostituzione del liquidatore per le irregolarità nello stesso verbale evidenziate, che qui si intendono richiamate;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo Martinelli, nato a Bollate (Milano) il 25 febbraio 1965, con studio in Baranzate (Milano), via Nazario Sauro n. 154, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Il fiore», con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano), codice fiscale n. 05002970159, in sostituzione del sig. Francesco Perone revocato.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del 4 settembre 2007 del Ministero dello sviluppo economico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008 concernente l'annullamen-

to del decreto 20 giugno 2005 e la rideterminazione del compenso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01915

DECRETO 16 gennaio 2012.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Mastercoop», in Argelato.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Preso atto che la società cooperativa «Mastercoop» costituita in data 6 dicembre 2001, c.f. n. 02224961207, con sede in Argelato (Bologna) si è sciolta e posta in liquidazione il 9 febbraio 2009;

Viste le risultanze del verbale di revisione effettuata dal revisore dell'AGCI in data 28 dicembre 2010 nei confronti della citata cooperativa, dalle quali emerge la proposta di sostituzione del liquidatore per le irregolarità nello stesso verbale evidenziate, che qui si intendono richiamate;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Daniela Savi, nata a Piacenza il 13 gennaio 1970, con residenza in Piacenza, via Cavour n. 43, è nominata liquidatore della suindicata società cooperativa «Mastercoop» con sede in Argelato (Bologna) c.f. 02224961207, in sostituzione della sig.ra Maria Zocco revocata.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del 4 settembre 2007 del Ministero dello sviluppo economico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008 concernente l'annullamento del decreto 20 giugno 2005 e la rideterminazione del compenso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01916

DECRETO 16 gennaio 2012.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Il Narciso», in Anzio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Preso atto che la società cooperativa «Il Narciso» costituita in data 21 dicembre 2001, c.f. n. 06876731008, con sede in Anzio (Roma) si è sciolta e posta in liquidazione il 25 luglio 2006;

Viste le risultanze del verbale di revisione effettuata dal revisore del MISE in data 22 novembre 2010 nei confronti della citata cooperativa, dalle quali emerge la proposta di sostituzione del liquidatore per le irregolarità nello stesso verbale evidenziate, che qui si intendono richiamate;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Fantone, nato a Roma il 5 ottobre 1952, con studio in Roma, via dei Pescatori n. 153, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Il Narciso» con sede in Anzio (Roma) c.f. 06876731008, in sostituzione della sig.ra Luisa Feliciantonio revocata.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del 4 settembre 2007 del Ministero dello sviluppo economico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008 concernente l'annullamento del decreto 20 giugno 2005 e la rideterminazione del compenso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01917

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Yasminelle» 3x21.

Estratto determinazione V&A PC IP n. 670 del 16 gennaio 2012

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale Yasminelle film coated tablet 0,02mg+3mg/Tab 3x21 tab. dalla Grecia con numero di autorizzazione 38963/08/06/2007, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: BB Farma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Europa 160 – 21017 Samarate (VA);

Confezione: Yasminelle "3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film" 21 compresse in blister PVC/AL

Codice AIC: 039454044 (in base 10) 15N1BW (in base 32)

Forma farmaceutica : compresse rivestite con film

Composizione : ogni compressa contiene

Principi attivi: 0,020 mg di etinilestradiolo (come clatrato di betadestrina) e 3 mg di drospirenone.

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato (E470b), ipromellosa (E464), talco, titanio diossido (E 171), ossido di ferro rosso (E 172).

Indicazioni terapeutiche

Yasminelle è una pillola contraccettiva e serve per prevenire la gravidanza.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine : Falorni S.R.L. via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Masotti – 51100 Serravalle Pistoiese (PT); Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Yasminelle "3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film" 21 compresse in blister PVC/AL

Codice AIC: 039454044; Classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Yasminelle "3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film" 21 compresse in blister PVC/AL

Codice AIC: 039454044; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01591

Autorizzazione dell'importazione parallela del medicinale «Maalox».

Estratto determinazione V&A PC IP n. 662 del 16 gennaio 2012

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MAALOX PLUS 50 Comprimidos para mastigar dal Portogallo con numero di autorizzazione 5100920 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Gekofar S.r.l. Piazza Duomo, 16 - 20122 Milano

Confezione: Maalox «Plus compresse masticabili» 30 compresse

Codice AIC: 041615016 (in base 10) 17PZP8 (in base 32)

Forma farmaceutica: Compresse masticabili

Composizione: Ogni compressa contiene:

Principi attivi: Magnesio idrossido 200 mg; Alluminio idrossido 200 mg; Dimeticone 25 mg;

Eccipienti: amido di mais; acido citrico; amido pregelatinizzato; glucosio; mannitolo; saccarosio; sorbitolo; talco; magnesio stearato; saccarina sodica; aroma di limone; aroma di crema svizzera; ossido di ferro giallo (E 172).

Indicazioni terapeutiche: Maalox Plus si usa come coadiuvante nella iperacidità gastrica e nelle dispepsie (ridotta attività digerente) da iperacidità anche in presenza di meteorismo (eccesso di aria nell'intestino).

Trattamento sintomatico dei bruciori e dolori gastrici e nelle esofagiti (infiammazioni della prima parte del tubo digerente).

Coadiuvante nella terapia dell'ulcera gastroduodenale.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); Depo - Pack S.n.c.. Di Del Deo Silvio E C.. – via Morandi, 28 - Saronno - VA

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Maalox «Plus compresse masticabili» 30 compresse

Codice AIC: 041615016; Classe di rimborsabilità: C -bis

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Maalox «Plus compresse masticabili» 30 compresse

Codice AIC: 041615016; OTC; medicinale non soggetto a prescrizione medica ma da banco

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01592

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Halcion 0,25 mg».

Estratto determinazione V&A PC IP n. 661 del 16 gennaio 2012

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale HALCION 0,25 mg tablet 20 Tabs PVC/AL dal Portogallo con numero di autorizzazione 5185251 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Gekofar S.r.l. Piazza Duomo, 16 - 20122 Milano

Confezione: HALCION «250 microgrammi compresse» 20 compresse

Codice AIC: 041611017 (in base 10) 17PV59 (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse

Composizione : Ogni compressa contiene:

Principio attivo: Triazolam 250 microgrammi

Eccipienti: lattosio; cellulosa microcristallina; biossido di silice colloidale; sodio docusato; magnesio stearato; amido di mais; sodio benzoato; indigotina sulfonato (E132) sotto forma di lacca d'alluminio.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento a breve termine dell'insonnia.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officina Fiege Logistics Italia S.P.A., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Halcion «250 microgrammi compresse» 20 compresse

Codice AIC: 041611017; Classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Halcion «250 microgrammi compresse» 20 compresse

Codice AIC: 041611017; RR4 – medicinale soggetto a prescrizione medica;

Medicinale soggetto alla Tabella II E del decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 e succ. int. .e mod.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01593

Comunicato di rettifica relativo all'estratto determinazione V & A PC IP n. 630 dell'11 novembre 2011, relativo al medicinale «Cardura 4 mg tabletta 30 db».

Nell'estratto determinazione V&A PC IP n. 630 dell'11 novembre 2011» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 296 del 21 dicembre 2011 «Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale CARDURA 4 mg tabletta 30 db dall'Ungheria», alla pagina 69 ove è scritto «Confezionamento secondario CIT s.r.l., via Luigi Galvani, 1, 20040 Burago Molgora (MI)», leggasi «Confezionamento secondario CIT S.r.l., via Primo Villa, 17, 20040 Burago Molgora (MB)»;

inoltre, ove è scritto «Decorrenza di efficacia nella determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è valida fino al 31 dicembre 2011», leggasi: «Decorrenza di efficacia nella determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

12A01594

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Eloxatin»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 92 del 25 gennaio 2012

Titolare AIC: Sanofi Aventis SPA

Specialità medicinale: ELOXATIN

Tipologia: Proroga smaltimento scorte

«Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale Eloxantin»

034411013/M - 1 flaconcino 50 mg polvere x infusione Ev

034411025/M - 1 flaconcino 100 mg polvere x infusione Ev

034411037/M - «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml

034411049/M - «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml

034411052/M - «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 40 ml

possono essere dispensati per ulteriori 180 giorni a partire dal 30 gennaio 2012 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla determinazione V&A.PC/II/503 del 11 luglio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.178 del 2 agosto 2011, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01595

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Remodulin»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 1 del 2 gennaio 2012

Titolare AIC: United Therapeutics Europe LTD

Specialità medicinale: REMODULIN

Tipologia: Proroga smaltimento scorte

«Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale Remodulin»

037057015/M - «1 Mg/Ml soluzione per infusione» in flaconcino di vetro da 20 Ml

037057027/M - «2,5 Mg/Ml soluzione per infusione» in flaconcino di vetro da 20 Ml

037057039/M - «5 Mg/Ml soluzione per infusione» in flaconcino di vetro da 20 Ml

037057041/M - «10 Mg/Ml soluzione per infusione» in flaconcino di vetro da 20 Ml

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 2 gennaio 2012 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla precedente determinazione di proroga smaltimento scorte V&A.PC n. 396 del 2 agosto 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 2011, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01596

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Gabapentin Sun».

Con la determinazione n. aRM - 24/2012-3230 del 26 gennaio 2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta SUN Pharmaceutical Industries (EUROPE) B.V. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671012

Descrizione: "100 mg capsule rigide" 20 capsule in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671024

Descrizione: "100 mg capsule rigide" 30 capsule in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671036

Descrizione: "100 mg capsule rigide" 50 capsule in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671048

Descrizione: "100 mg capsule rigide" 90 capsule in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671051

Descrizione: "100 mg capsule rigide" 100 capsule in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671063

Descrizione: "100 mg capsule rigide" 200 capsule in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671075

Descrizione: "100 mg capsule rigide" 500 capsule in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671087

Descrizione: "100 mg capsule rigide" 1000 capsule in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671099

Descrizione: "300 mg capsule rigide" 20 capsule in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671101

Descrizione: "300 mg capsule rigide" 30 capsule in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671113

Descrizione: "300 mg capsule rigide" 50 capsule in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671125

Descrizione: "300 mg capsule rigide" 90 capsule in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671137

Descrizione: “300 mg capsule rigide” 100 capsule in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671149

Descrizione: “300 mg capsule rigide” 200 capsule in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671152

Descrizione: “300 mg capsule rigide” 500 capsule in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671164

Descrizione: “300 mg capsule rigide” 1000 capsule in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671176

Descrizione: “400 mg capsule rigide” 20 capsule in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671188

Descrizione: “400 mg capsule rigide” 30 capsule in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671190

Descrizione: “400 mg capsule rigide” 50 capsule in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671202

Descrizione: “400 mg capsule rigide” 90 capsule in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671214

Descrizione: “400 mg capsule rigide” 100 capsule in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671226

Descrizione: “400 mg capsule rigide” 200 capsule in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671238

Descrizione: “400 mg capsule rigide” 500 capsule in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671240

Descrizione: “400 mg capsule rigide” 1000 capsule in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671253

Descrizione: “600 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671265

Descrizione: “600 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671277

Descrizione: “600 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671289

Descrizione: “600 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671291

Descrizione: “600 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671303

Descrizione: “600 mg compresse rivestite con film” 200 compresse in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671315

Descrizione: “600 mg compresse rivestite con film” 500 compresse in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671327

Descrizione: “800 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671339

Descrizione: “800 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671341

Descrizione: “800 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671354

Descrizione: “800 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671366

Descrizione: “800 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671378

Descrizione: “800 mg compresse rivestite con film” 200 compresse in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

Medicinale: GABAPENTIN SUN

Confezione: 040671380

Descrizione: “800 mg compresse rivestite con film” 500 compresse in blister PVDC/PVC/CARTA/PET/AL

12A01598

Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale «Stugeron».

Estratto determinazione V&A PC IP n. 660 del 16 gennaio 2012

È autorizzata l’importazione parallela del medicinale STUGERON capsule hard 75mg/CAP 20 caps. dalla Grecia con numero di autorizzazione 19751/01-07-1993 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Link Pharm S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Parioli 63 – 00197 Roma.

Confezione: Stugeron «75 mg capsule rigide» blister 20 capsule

Codice AIC: 040025013 (in base 10) 165GXP (in base 32)

Forma farmaceutica : capsule

Composizione: Una capsula contiene:

Principio attivo: Cinnarizina 75 mg.

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, magnesio stearato. Costituenti della capsula: eritrosina (E127), giallo arancio S (E110), ferro ossido giallo (E172), titanio diossido, gelatina, glicerolo.

Indicazioni terapeutiche:

Capsule

Terapia delle vasculopatie periferiche

Turbe dell’irrorazione cerebrale, in particolare da arteriosclerosi.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officina Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l. via E. Bazzano 14 – 16019 Ronco Scrivia (GE); Falorni s.r.l. via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Stugeron «75 mg capsule rigide» blister 20 capsule

Codice AIC: 040025013 - Classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Stugeron «75 mg capsule rigide» blister 20 capsule

Codice AIC: 040025013 - RR – medicinali soggetti a prescrizione medica

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01599

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Rivastigmina DOC Generici».

Con la determinazione n. aRM - 25/2012-898 del 27 gennaio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Doc Generici SRL l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: RIVASTIGMINA DOC GENERICI

Confezione: 040141121

Descrizione: «6 mg capsule rigide» 112 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: RIVASTIGMINA DOC GENERICI

Confezione: 040141119

Descrizione: «6 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: RIVASTIGMINA DOC GENERICI

Confezione: 040141107

Descrizione: «6 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: RIVASTIGMINA DOC GENERICI

Confezione: 040141095

Descrizione: «4,5 mg capsule rigide» 112 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: RIVASTIGMINA DOC GENERICI

Confezione: 040141083

Descrizione: «4,5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: RIVASTIGMINA DOC GENERICI

Confezione: 040141071

Descrizione: «4,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: RIVASTIGMINA DOC GENERICI

Confezione: 040141069

Descrizione: «3 mg capsule rigide» 112 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: RIVASTIGMINA DOC GENERICI

Confezione: 040141057

Descrizione: «3 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: RIVASTIGMINA DOC GENERICI

Confezione: 040141044

Descrizione: «3 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: RIVASTIGMINA DOC GENERICI

Confezione: 040141032

Descrizione: «1,5 mg capsule rigide» 112 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: RIVASTIGMINA DOC GENERICI

Confezione: 040141020

Descrizione: «1,5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: RIVASTIGMINA DOC GENERICI

Confezione: 040141018

Descrizione: «1,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL

12E0001597

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Archiviazione del progetto di centrale a ciclo combinato da realizzarsi nel comune di Treviglio

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2012-0000026 del 7 febbraio 2012 è stato archiviato il progetto di centrale termoelettrica a ciclo combinato da circa 400 MW elettrici e 70 MW termici del comune di Treviglio (Bergamo), presentato dalla società Centrale Orobica S.r.l. con sede in piazza Caduti 6 Luglio 1944 n. 1 - Dalmine (Bergamo).

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: «http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Valutazione_di_Impatto_Ambientale__VIA_.html\Determinazioni_Dirigenziali_di_esclusion.html»; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

12A01918

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo, del giorno 14 febbraio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3169
Yen	102,85
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,097
Corona danese	7,4333
Lira Sterlina	0,83765
Fiorino ungherese	291,58
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6988
Zloty polacco	4,1910
Nuovo leu romeno	4,3488
Corona svedese	8,7814
Franco svizzero	1,2075
Corona islandese	*

Valuta	Cambio
Corona norvegese	7,5350
Kuna croata	7,5821
Rublo russo	39,5780
Lira turca	2,3307
Dollaro australiano	1,2298
Real brasiliano	2,2633
Dollaro canadese	1,3162
Yuan cinese	8,2900
Dollaro di Hong Kong	10,2107
Rupia indonesiana	11856,43
Shekel israeliano	4,9212
Rupia indiana	65,0610
Won sudcoreano	1481,62
Peso messicano	16,7766
Ringgit malese	4,0073
Dollaro neozelandese	1,5822
Peso filippino	56,260
Dollaro di Singapore	1,6650
Baht tailandese	40,613
Rand sudafricano	10,1800

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A01968

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo, del giorno 15 febbraio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3092
Yen	102,73
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,170
Corona danese	7,4324
Lira Sterlina	0,83480
Fiorino ungherese	289,63
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6987
Zloty polacco	4,1875
Nuovo leu romeno	4,3470
Corona svedese	8,7861
Franco svizzero	1,2073
Corona islandese	*

Valuta	Cambio
Corona norvegese	7,5285
Kuna croata	7,5830
Rublo russo	39,3175
Lira turca	2,3101
Dollaro australiano	1,2195
Real brasiliano	2,2475
Dollaro canadese	1,3053
Yuan cinese	8,2412
Dollaro di Hong Kong	10,1514
Rupia indonesiana	11779,18
Shekel israeliano	4,8982
Rupia indiana	64,6420
Won sudcoreano	1470,35
Peso messicano	16,6897
Ringgit malese	3,9756
Dollaro neozelandese	1,5626
Peso filippino	55,931
Dollaro di Singapore	1,6513
Baht tailandese	40,297
Rand sudafricano	10,1010

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A01969

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo, del giorno 16 febbraio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2982
Yen	102,31
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,268
Corona danese	7,4331
Lira Sterlina	0,82845
Fiorino ungherese	293,90
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6986
Zloty polacco	4,2360
Nuovo leu romeno	4,3555
Corona svedese	8,8065
Franco svizzero	1,2072
Corona islandese	*

Corona norvegese	7,5515
Kuna croata	7,5823
Rublo russo	39,3700
Lira turca	2,3048
Dollaro australiano	1,2168
Real brasiliano	2,2552
Dollaro canadese	1,3026
Yuan cinese	8,1816
Dollaro di Hong Kong	10,0678
Rupia indonesiana	11701,24
Shekel israeliano	4,9035
Rupia indiana	64,1250
Won sudcoreano	1473,04
Peso messicano	16,8151
Ringgit malese	3,9744
Dollaro neozelandese	1,5695
Peso filippino	55,785
Dollaro di Singapore	1,6494
Baht tailandese	40,114
Rand sudafricano	10,2131

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A01970

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo, del giorno 17 febbraio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3159
Yen	104,39
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,001
Corona danese	7,4334
Lira Sterlina	0,83110
Fiorino ungherese	290,14
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6988
Zloty polacco	4,1816
Nuovo leu romeno	4,3545
Corona svedese	8,8316
Franco svizzero	1,2083
Corona islandese	*

Corona norvegese	7,4975
Kuna croata	7,5780
Rublo russo	39,3750
Lira turca	2,3094
Dollaro australiano	1,2230
Real brasiliano	2,2550
Dollaro canadese	1,3093
Yuan cinese	8,2864
Dollaro di Hong Kong	10,2036
Rupia indonesiana	11888,19
Shekel israeliano	4,9239
Rupia indiana	64,7950
Won sudcoreano	1480,16
Peso messicano	16,8317
Ringgit malese	3,9951
Dollaro neozelandese	1,5730
Peso filippino	56,143
Dollaro di Singapore	1,6541
Baht tailandese	40,517
Rand sudafricano	10,1882

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A02111

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo, del giorno 20 febbraio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3266
Yen	105,47
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,907
Corona danese	7,4339
Lira Sterlina	0,83640
Fiorino ungherese	287,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6982
Zloty polacco	4,1680
Nuovo leu romeno	4,3525
Corona svedese	8,8110
Franco svizzero	1,2075
Corona islandese	*

Corona norvegese	7,4880
Kuna croata	7,5824
Rublo russo	39,4734
Lira turca	2,3094
Dollaro australiano	1,2303
Real brasiliano	2,2731
Dollaro canadese	1,3159
Yuan cinese	8,3511
Dollaro di Hong Kong	10,2873
Rupia indonesiana	11934,57
Shekel israeliano	4,9456
Rupia indiana	65,1820
Won sudcoreano	1488,11
Peso messicano	16,8306
Ringgit malese	4,0043
Dollaro neozelandese	1,5777
Peso filippino	56,485
Dollaro di Singapore	1,6605
Baht tailandese	40,793
Rand sudafricano	10,1688

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A02112

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione ad eseguire analisi microbiologiche ufficiali di acque minerali al Laboratorio ARPA Friuli Venezia Giulia.

Con D.D. 14 febbraio 2012, n. 4031, il Laboratorio di Udine dell'ARPA Friuli Venezia Giulia è stato autorizzato ad eseguire analisi microbiologiche ufficiali di acque minerali.

12A01980

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «DANBO»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 29 del 2 febbraio 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Danimarca, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Formaggi - «DANBO».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A01868

Domanda di registrazione della denominazione «SPALT SPALTER»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 29 del 2 febbraio 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Germania, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - «SPALT SPALTER».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A01869

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno» registrata con regolamento (CE) n. 1855/2005 del 14 novembre 2005.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio per la tutela dell'Oliva Ascolana del Piceno - via Ruffini n. 9 - 63100 - Ascoli Piceno, e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Abruzzo e della Regione Marche circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Oliva Ascolana del Piceno» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 ROMA - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA "OLIVA ASCOLANA DEL PICENO".

Art. 1.

Denominazione

La denominazione d'origine protetta "Oliva Ascolana del Piceno" è riservata alle olive, in salamoia o ripiene che rispondono ai requisiti e alle condizioni stabilite dal Regolamento Comunitario n. 510/2006 ed indicate nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Piattaforma varietale

La denominazione d'origine protetta "Oliva Ascolana del Piceno" designa le olive, in salamoia o ripiene, prodotte nella zona delimitata al successivo art.3 del presente disciplinare, ottenute dalla varietà d'olivo "Ascolana Tenera".

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della denominazione d'origine protetta "Oliva Ascolana del Piceno" comprende per intero i territori dei seguenti comuni:

Comuni della provincia di Ascoli Piceno

Acquaviva Picena, Altidona, Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Belmonte Piceno, Campofilone, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Cossignano, Cupramarittima, Falerone, Fermo, Folignano, Francavilla d'Ete,Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Maltignano, Massa Fermana, Massignano, Monsampietro Morico, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montappone, Monte Rinaldo, Monte S. Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montedinove, Montefiore dell'Aso, Montegiberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monteprandone, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Offida, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto S. Giorgio, Porto S. Elpidio, Rapagnano, Ripatransone, Rotella, Servigliano, Spinetoli, San Benedetto del Tronto, S. Elpidio a Mare, S. Vittoria in Matenano, Torre S. Patrizio, Venarotta;

Comuni della provincia di Teramo

Martinsicuro, Colonnella, Alba Adriatica, Corropoli, Controguerra, Ancarano, Nereto,Torano Nuovo, S. Egidio alla Vibrata, Civitella del Tronto, S. Omero, Tortoreto, Giulianova, Mosciano S.Angelo, Bellante, Campli, Valle Castellana, Torricella Sicura, Rocca S. Maria, Teramo, Castellalto, Canzano, Notaresco, Morro d'Oro, Roseto degli Abruzzi, Cortino, Montorio al Vomano.

Art. 4.

Tecniche colturali

Il territorio su cui insiste la produzione della denominazione d'origine protetta "Oliva Ascolana del Piceno " ha le seguenti caratteristiche pedo-climatiche:

terreni di natura variabile dal calcareo - argilloso all'arenaceo, con pH mediamente sub-alcalini;

altitudine delle aree di produzione variabile dai 20 ai 500 m.s.l.m.

Le tecniche colturali adottate sono le seguenti:

gli impianti hanno sesti posizionati in modo tale da favorire una buona areazione ed illuminazione per permettere l'allegagione;

esclusivamente per quanto riguarda gli impianti realizzati successivamente alla data di registrazione della denominazione devono essere rispettate le seguenti condizioni:

densità di impianto non superiore a 300 piante/ha (sesto di impianto 6x 6);

presenza di piante di ascolana tenera di almeno il 60%;

presenza di piante impollinatrici non superiore al 40%;

le forme di allevamento da utilizzare sono quelle libere (vaso, globo, monocono ecc.);

l'irrigazione è consentita, ma va interrotta almeno 20 giorni prima della raccolta;

la raccolta va effettuata tra il 10 Settembre ed il 20 Ottobre;

la produzione unitaria massima di olive per impianti specializzati è di 7ton/ha, per piante in coltura promiscua è pari a 50Kg/pianta.

Art. 5.

Elementi storici

Il nucleo originario di diffusione della coltivazione, va ricondotto ai Comuni di Ascoli Piceno, Folignano, Venarotta, Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno e S. Egidio alla Vibrata, Civitella del Tronto in provincia di Teramo.

Le olive da tavola provenienti da questi territori, erano conosciute dai classici latini come "Ulivae Picenae". Notevole l'incidenza della tecnica di trasformazione adottata nei comprensori di storica diffusione, sui caratteri del prodotto originario e relativa all'uso di un carbonato alcalino per estrarre dalle olive, insieme al grasso, le sostanze amare. I Monaci Benedettini Olivetani del Piceno, furono i primi ad operare la concia delle olive e a testimoniare il carattere di un'industria locale basata proprio sulla preparazione delle olive da tavola.

Le prime notizie circa la farcitura dell'oliva ascolana risalgono al 1600 periodo in cui queste una volta denocciolate, venivano riempite di erbe (olive giudee). La ricetta attuale invece, ha origine nel XIX sec. con farcitura a prevalente base di carni, quale specialità in uso in famiglie agiate.

Art. 6.

Metodo di ottenimento

Oliva in salamoia

a) Caratteristiche del frutto

Il frutto fresco ammesso alla lavorazione per la produzione di oliva ascolana tenera deve presentare i seguenti caratteri:

frutto sano;

lesioni o ammaccature nei limiti previsti dalla norma CODEX ALIMENTARIUS STAN 66-1981 e per ciascuna categoria commerciale, di seguito indicata, la somma delle tolleranze non sarà superiore, in nessun caso a: Extra il 7%; Prima il 12%; Seconda o Standard il 17%.

rapporto polpa nocciolo in peso non inferiore a 4;

polpa di facile distacco dal nocciolo;

colore verde paglierino, proprio, caratteristico del frutto maturo.

b) Lavorazione

Il trattamento di deamarizzazione deve iniziare non oltre le 48 ore dalla raccolta delle olive.

La lavorazione ed il confezionamento, devono avvenire nell'area di produzione indicata all'art.3, seguendo le riconosciute e sperimentate, tecniche di trasformazione connesse allo stato di maturazione della varietà ed alla temperatura dell'ambiente. La lavorazione comprende le seguenti fasi:

1. deamarizzazione delle olive con immersione in soluzione di idrato sodico (NaOH) la cui concentrazione può variare dall'1,5 al 3%; la durata del processo è compresa tra un minimo di 8 ed un massimo di 12 ore;

2. lavaggi per la riduzione dell'alcale residuo;

3. fermentazione e conservazione in salamoia, alla concentrazione compresa tra l'8 e il 10% di Cloruro di Sodio (NaCl).

È ammessa la deamarizzazione delle olive definita “al Naturale”, ponendole direttamente in salamoia alla concentrazione compresa tra l’8 e il 10% di Cloruro di Sodio, la durata del processo, legata allo stato di maturazione della varietà, richiede tempi di fermentazione e stoccaggio non inferiori ai 10 mesi.

c) Caratteristiche della Salamoia

I caratteri della salamoia di conservazione devono essere contenuti nei limiti previsti dalla norma CODEX ALIMENTARIUS STAN 66-1981.

Oliva ripiena

La denominazione “Oliva Ascolana del Piceno” ripiena viene prodotta secondo le modalità tipiche e tradizionali sotto riportate:

a) Caratteristiche degli ingredienti

Carni fresche: carni di bovino maturo provenienti dalla zona di cui all’art 3, minimo 40% - massimo 70%; carni suine mature provenienti dalla zona di cui all’art. 3 minimo 30% - massimo 50%; è tollerata l’aggiunta di carni di pollo provenienti dalla zona di cui all’art. 3 e/o tacchino fino ad un massimo del 10%.

Ingredienti aggiuntivi: uova (da 2 a 4, secondo necessità, per kg di impasto); formaggio stagionato grattugiato per aroma ed amalgama, minimo gr. 100 per kg di impasto; olio extravergine e/o strutto quanto basta per la cottura delle carni, è consentito l’uso del burro nella cottura delle carni purché indicato in etichetta; vino bianco secco; cipolla, carota, costa di sedano, noce moscata, sale, quanto basta per l’insaporimento delle carni in cottura.

Ingredienti facoltativi: è ammesso l’utilizzo di piccole quantità di salsa di pomodoro per l’insaporimento delle carni; chiodi di garofano; pepe; buccia di limone grattugiata ed altri aromi di minore entità.

Ingredienti per la panatura: uova, farina di grano, pangrattato, in quantità sufficienti per la formazione di una leggera copertura dell’oliva ripiena.

II prodotto finito deve contenere almeno il 40% in peso di oliva denocciolata.

b) Lavorazione

Le carni sopracitate, tagliate in pezzi, vengono rosolate con cipolla, carota e sedano, in olio extravergine di oliva e/o strutto (è consentito l’uso del burro) e portate a cottura a fuoco lento con aggiunta di vino bianco secco e sale. A cottura ultimata la carne e gli ingredienti aggiuntivi vengono triturati. L’impasto viene legato con uova, formaggio grattugiato e aggiunta di noce moscata.

Le olive preventivamente denocciolate vengono riempite con l’impasto così ottenuto.

Le olive ripiene vengono passate nella farina, nell’uovo battuto ed infine nel pangrattato. Il prodotto finale è destinato alla frittura.

Art.7.

Caratteristiche al consumo

Il prodotto finito deve avere le seguenti caratteristiche, fino alla data di scadenza indicata:

a) Oliva in Salamoia

Caratteristiche organolettiche

Visive: colore uniforme dal verde al giallo paglierino;

Olfattive: odore caratteristico di fermentato;

Gustative: sapore lievemente acido; leggero retrogusto amarognolo; fragranza e croccantezza in bocca.

Caratteristiche microbiologiche: Conformi alle disposizioni vigenti in materia di igiene alimentare.

Caratteristiche fisiche: Polpa piena, fine, compatta, non raggrinzita, non granulosa.

b) Oliva Ripiena

Caratteristiche organolettiche

Visive: forma leggermente allungata (ellittica) irregolare; presenza di aree verdi percettibili; alla rottura la panatura rimane aderente all’oliva, con impasto che si presenta compatto.

Olfattive: percezioni olfattive di media intensità con note fruttate di oliva verde e spezie.

Gustative: il prodotto risulta croccante, per la presenza della varietà oliva ascolana tenera, di sapore delicato con retrogusto amaro da intenso a mediamente intenso.

Caratteristiche microbiologiche: Conformi alle disposizioni vigenti in materia di igiene alimentare.

Caratteristiche fisiche: 1 kg di olive ripiene deve contenere da un minimo di 65 a un massimo di 95 unità

Art. 8.

Conservazione

Alle olive in salamoia possono essere aggiunti: acidificanti naturali; parti di pianta come aromatizzanti, infusi di finocchio selvatico, privi di residui cellulosici ottenuti utilizzando piante spontanee o piante provenienti da coltivazioni ricadenti nell’area indicata all’art. 3; è vietata l’aggiunta di coloranti, conservanti ed acidificanti ad eccezione dell’acido L-ascorbico (E300) e dell’acido citrico (E330).

Le olive in salamoia ripiene fresche o parzialmente cotte sono conservate nel rispetto delle condizioni igienico - sanitarie, rispondenti alle vigenti normative in materia alimentare, assicurate dalle tecnologie di produzione e condizionamento adottate. In caso di conservazioni per periodi lunghi debbono essere surgelate immediatamente dopo la produzione, secondo le norme di legge vigenti.

Art. 9.

Adempimenti

Al fine di garantire la rintracciabilità della denominazione di origine, i singoli componenti della filiera produttiva devono essere identificati attraverso la loro iscrizione nei seguenti appositi elenchi:

a) dei produttori olivicoli con l’identificazione catastale degli oliveti idonei;

b) dei trasformatori con l’ubicazione degli impianti idonei di trasformazione delle olive;

c) degli allevatori di carni bovine, suine e di pollame con l’indicazione del numero dei capi allevati;

d) dei trasformatori di olive ripiene con l’ubicazione degli impianti idonei di trasformazione delle olive;

e) dei condizionatori, con l’ubicazione degli impianti idonei al confezionamento delle olive.

Questi elenchi sono attivati, tenuti ed aggiornati dall’ Organismo di controllo.

Art. 10.

Designazione e presentazione

Il nome della denominazione di origine protetta “Oliva Ascolana del Piceno” deve figurare in etichetta con caratteri chiari, indelebili e di dimensioni almeno doppie rispetto alle indicazioni di ditta, ragione sociale ed altre, in modo da poter essere ben distinguibile. Sull’etichetta dovrà, inoltre, figurare la dicitura “in salamoia”, “in salamoia al naturale” o “ripiena” secondo la tipologia di prodotto cui si riferisce.

La denominazione “Oliva Ascolana del Piceno “ è contraddistinta dal logo che segue:

Descrizione:

l'immagine del logo "Oliva Ascolana del Piceno" si presenta come un cubo in prospettiva piatta, visto dal basso. Visualizza n. 3 facce in dimensioni diverse. In quella frontale, quadrato perfetto, vi sono realizzate n. 2 foglie di olivo stilizzate costruite esternamente da un cerchio inscritto al quadrato e internamente delimitate dall'ovale che a sua volta rappresenta un' oliva tagliata orizzontalmente da tre linee ondulate che separano l'oliva stessa in quattro parti; l'asse centrale dell'oliva (ovale) e la costruzione delle foglie rispetto alla base hanno una inclinazione verso destra di 30°, l'oliva e le foglie sono unite da un rametto che si tronca nello spigolo del quadrato basso a sinistra. Nella faccia sotto a quella centrale, di medio sviluppo, vi è riportata l'immagine grafica di un castello con prospettiva scolpita su trama travertino, con inclinazione d'asse rispetto alla faccia frontale di 30°. Nella terza faccia laterale sinistra, di piccolo sviluppo, con inclinazione d'asse rispetto alla faccia frontale di 60°, vi è riportata solo la trama travertino.

Colore: il logo è in bianco e nero, ma potrà essere riprodotto in qualsiasi colore o combinazione di colori.

La denominazione "Oliva Ascolana del Piceno" in salamoia o ripiena va confezionata con recipienti o involucri conformi alle disposizioni vigenti in materia di igiene alimentare.

L'aggiunta di qualsiasi qualificazione alla denominazione di cui all'art. 1, non espressamente prevista dal presente disciplinare è vietata. Tale divieto è esteso anche ad aggettivi quali: eccelsa, fine, superiore, selezionato, genuino, tradizionale, etc...

12A01870

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-046) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00